GESETZESTECHNISCHE RICHTLINIEN (GTR)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)

DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Enumerzioni (lettere, numeri, trattini) **3**

Indice **5**

© 2023 Cancelleria federale

1 Enumerzioni (lettere, numeri, trattini)

83 Qualora occorra *suddividere ulteriormente* un capoverso, si ricorre alle seguenti sottopartizioni precedute da una frase introduttiva (cfr. n. marg. 70):

– prima sottopartizione: lettere (a., b., c., … i., j., k., …);

– seconda sottopartizione: numeri (1., 2., 3., …);

– terza sottopartizione: trattini.

84 Per l'*interpunzione* all'interno di *enumerazioni* sono applicabili i seguenti principi:

La *frase introduttiva* si chiude con due punti.

Gli *elementi delle enumerazioni* sono distinti l'uno dall'altro come segue:

– le lettere con il punto e virgola;

– i numeri con la virgola;

– i trattini senza interpunzione.

85 I principi di cui al n. marg. 84 si applicano anche quando da un punto di vista sintattico gli elementi coordinati formano *frasi compiute.*

In tal caso alla versione tedesca degli atti normativi si applicano invece regole diverse.

86 Un'enumerazione può essere cumulativa o alternativa; non sono ammesse forme miste. Se possibile, il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione dovrebbe risultare dalla frase introduttiva o dagli elementi dell'enumerazione. In coda al penultimo elemento si può introdurre rispettivamente «e» oppure «o» – preceduto dal segno d'interpunzione previsto per l'unità di partizione in questione – qualora il contesto dia adito a dubbi in merito. Per esprimere il carattere cumulativo o alternativo di un'enumerazione non occorre necessariamente ricorrere alla medesima soluzione nelle tre lingue ufficiali.

Ad esempio, una formula del tipo «… se sono adempiute le condizioni seguenti» indica di norma che l'enumerazione che la segue è cumulativa, mentre una formula del tipo «… nei casi seguenti» indica che l'enumerazione è alternativa.

87 Esempio concernente i n. marg. 83, 84, 85 und 86:

> [2] L'assicurato ha diritto a:
>
> a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
>
> b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
>
> c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
>
> 1. riceve una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
>
> 2. può comprovare un periodo di contribuzione di almento 18 mesi.

➔ RU *2003* 1728, art. 27

88 Nelle enumerazioni i cui elementi *non formano frasi compiute* occorre evitare di interrompere l'enumerazione aggiungendo al singolo elemento una frase sintatticamente autonoma; se è tuttavia indispensabile aggiungere una frase a un elemento, questa è preceduta da un punto e virgola e chiusa dall'interpunzione prevista per il livello di enumerazione in questione.

© 2023 Cancelleria federale

Esempio:

> [3] Entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione d'appello, le altre parti possono per scritto:
>
> a. chiedere che non si entri nel merito; la relativa istanza dev'essere motivata;
>
> …

➔ RU *2010* 1881, art. 400

Parimenti, negli elementi di enumerazioni composti *di più frasi compiute* queste sono separate le une dalle altre mediante un punto e virgola.

Esempio:

> [3] In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
>
> …
>
> c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
>
> …

➔ RU *1999* 2556, art. 113

89 Di norma, nelle tabelle non si usano segni di interpunzione.

90 Dopo l'enumerazione (lettere, numeri, trattini) la frase introduttiva non prosegue né possono esservi collegate direttamente altre disposizioni. Se del caso, queste ultime sono inserite in altri capoversi.

91 Nel diritto penale accessorio e (da alcuni anni) nel CP le *disposizioni penali* che correlano più fattispecie alla medesima conseguenza giuridica sono strutturate con lettere minuscole – poi, se del caso, con numeri – per facilitarne la citazione (contrariamente alla prassi precedente che prevedeva una partizione in numeri e commi privi di segno distintivo). In questi casi la comminatoria di pena (pena detentiva, pena pecuniaria, multa) precede di norma la descrizione delle fattispecie.

Esempio:

> **Art. 86*a*** Infrazioni contro prescrizioni inerenti alla costruzione e all'esercizio
>
> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
>
> a. esegue o fa eseguire un progetto di costruzione senza l'approvazione dei piani necessaria secondo l'articolo 18 o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni risultanti dalla procedura di approvazione dei piani;
>
> b. mette o fa mettere in servizio un impianto senza disporre dell'autorizzazione d'esercizio necessaria secondo l'articolo 18*w* o senza osservare le condizioni, gli oneri o le prescrizioni dell'autorizzazione d'esercizio;
>
> …

➔ *RU *2009* 5597

© 2023 Cancelleria federale

Indice

- 0 -

083 3
084 3
085 3
086 3
087 3
088 3
089 3
090 3
091 3

- A -

articolo 3

- C -

capoverso 3
Codice penale (partizione degli articoli) 3
comma 3

- D -

diritto penale accessorio (partizione degli articoli) 3
due punti 3

- E -

enumerazioni 3

- F -

frase compiuta 3
frase introduttiva 3

- I -

interpunzione (punteggiatura) 3

- L -

lettere 3

- M -

minuscola 3

- N -

numeri 3

- P -

partizione 3
punto e virgola 3

- T -

tabelle 3
trattini 3

- U -

Unità di partizione 3

- V -

virgola 3

© 2023 Cancelleria federale